

#CORONAVIRUS #DLRILANCIO



INDENNITÀ



1

BONUS P.IVA E CO.CO.CO

Confermato anche per aprile il bonus di 600 euro per i professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co. Per il solo mese di maggio sale a 1.000 euro per le P. IVA che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso bimestre 2019.

2

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL'AGO

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

3

LAVORATORI AGRICOLI

Rinnovata l'indennità, ma diminuita a 500 euro, per i lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità prevista nel DL Cura Italia.

4

LAVORATORI DOMESTICI

Introdotta un'indennità di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020, per i lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

#CORONAVIRUS #DLRILANCIO



INDENNITÀ



5

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Riconosciuta un'indennità di 600 euro (sia per aprile che per maggio 2020) ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con particolari requisiti.

6

STAGIONALI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI

Rinnovata l'indennità di 600 euro, per il mese di aprile 2020, per i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020. L'indennità per il mese di maggio sarà di 1.000 euro.

INDENNITÀ



7

ALTRI STAGIONALI, INTERMITTENTI, OCCASIONALI E VENDITORI A DOMICILIO

È prevista anche un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in precedenza erano esclusi dal Decreto Cura Italia.

- Altri lavoratori stagionali (appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali): devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e svolto almeno trenta giornate di lavoro nel medesimo periodo.
- Lavoratori intermittenti o a chiamata: con almeno trenta giornate di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
- Autonomi senza partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del cod. civ.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con almeno un contributo mensile.
- Incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 del D.Lgs. 114/1998): con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000; titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata INPS, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.